



veronafiere

STATUTO

**Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci di
Veronafiere S.p.A. del 18 Febbraio 2022 (*)**

(*) Allegato al Rep. n. 15.194, Racc. n. 9.028 del Notaio Cristiano Casalini di Verona

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE LEGALE - DURATA - SCOPO SOCIALE

Articolo 1 — Denominazione

E' costituita una Società per Azioni denominata "Veronafiere S.p.A." (di seguito la "Società"), derivante dalla trasformazione dell'"Ente Autonomo per le Fiere di Verona" .

Articolo 2 — Sede

La Società ha sede legale in Verona. Nelle forme di volta in volta richieste, possono venire istituite o soppresse sedi secondarie, filiali e rappresentanze, sia in Italia, sia all'estero.

Articolo 3 — Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2080 e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 4 – Scopo e Oggetto

4.1 La Società ha lo scopo di svolgere e di sostenere ogni attività diretta e indiretta volta all'organizzazione di manifestazioni fieristiche, nonché all'organizzazione di attività congressuali e di qualsiasi altra iniziativa che promuova l'interscambio, la diffusione o la conoscenza di beni e servizi e la loro commercializzazione a livello locale, nazionale e internazionale.

4.2 Nell'ambito delle finalità di cui al paragrafo 4.1 che precede, la Società può esercitare le seguenti attività, sia in Italia sia all'estero:

- a) gestione di quartieri fieristici, in proprietà o di terzi; promozione e gestione di manifestazioni a carattere espositivo e/o congressuale, di saloni specializzati, di mostre-mercato, il tutto in forma diretta, indiretta e/o associata;
- b) fornitura di servizi alle imprese inerenti, connessi o funzionali alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione degli eventi fieristici in genere e di eventi collaterali, quali mostre e congressi monografici.

A titolo esemplificativo, servizi di:

- *management*, studi di fattibilità e progettazioni;
 - *marketing*, promozione, supporto pubblicitario e relazioni pubbliche;
 - supporto amministrativo e gestionale;
 - attività informatica in genere, gestione di siti internet, anche secondo la modalità del *market place*;
 - consulenza organizzativa e logistica;
 - assistenza tecnica, in particolare ai fini dell'acquisizione di nuove tecnologie;
 - allestimento fieristico;
- c) sviluppo di iniziative dirette alla diffusione sui mercati nazionali ed internazionali di beni e servizi mediante gli strumenti ritenuti più idonei quali:
- promozione dell'immagine di prodotti, dei marchi d'origine e di qualità;

- interscambio tra imprese, nazionali ed estere, eventualmente diretto all'aggregazione delle stesse;

d) acquisto, vendita, ottenimento e concessione in licenza di brevetti, marchi, modelli, diritti d'autore e assimilati, e ogni diritto di proprietà intellettuale in genere, inerenti l'oggetto sociale;

e) attività editoriale per la promozione degli eventi fieristici, da realizzarsi mediante acquisizione o costituzione di testate editoriali (esclusi i quotidiani).

f) attività di concessionaria di pubblicità; produzione e distribuzione di pubblicità; acquisto, raccolta e vendita di spazi e di grandi spazi pubblicitari e di comunicazione (anche in esterna), propri e di terzi.

4.3 In via non prevalente, ma accessoria e strumentale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà:

- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dagli organi sociali necessarie od utili e funzionalmente connesse con l'oggetto sociale;

- concedere fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia reale e personale, anche per obbligazioni di terzi;

- acquisire, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni in società o in imprese industriali, commerciali o di servizi aventi oggetto analogo, affine o comunque funzionalmente connesso al proprio, nonché fondare nuove società, consorzi, cooperative ed associazioni.

Il tutto con la tassativa esclusione delle attività non consentite dalla legge ed in particolare dell'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di intermediazione finanziaria, se non nei limiti consentiti dal decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - DIRITTO DI
PRELAZIONE

Articolo 5 – Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 90.912.707,00, rappresentato da n. 90.912.707 azioni nominative prive del valore nominale.

Articolo 6 – Azioni

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Articolo 7 – Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, a norma e con le modalità di legge, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento ed estinzione.

Articolo 8 – Diritto di prelazione – Gradimento – Recesso

8.1 Per ogni ipotesi di trasferimento, anche se a favore di soggetto già socio, è riconosciuto ai soci il diritto di prelazione, il cui esercizio è disciplinato nel seguente modo:

i. nell'accezione "trasferimento", ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine, e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, la permuta, il

conferimento, la dazione in pagamento, la costituzione di diritti reali limitati, la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione, conferimento di azienda, fusione o scissione e ogni altro negozio in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento della titolarità di azioni della Società, e di obbligazioni convertibili in azioni e/o dei diritti di opzione su eventuali aumenti di capitale e di diritti di sottoscrizione in genere (di seguito, i "Diritti");

ii. il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, i propri Diritti deve comunicare la propria offerta, a mezzo lettera raccomandata a.r., al Presidente del Consiglio di Amministrazione, indicando le condizioni complete del trasferimento, le generalità del potenziale acquirente o avente causa, il prezzo, il corrispettivo o il valore e le modalità del trasferimento.

Di tale comunicazione, il Presidente dovrà informare, a mezzo lettera raccomandata a.r., tutti gli altri soci entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa;

iii. i soci potranno esercitare il diritto di prelazione, ciascuno proporzionalmente alla propria quota di partecipazione al capitale sociale della Società, comunicandolo, sempre a mezzo di raccomandata a.r., sia all'offerente sia al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente di cui al precedente punto ii.;

iv. decorso il termine di cui al precedente punto iii., il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro i successivi 15 (quindici) giorni, darà notizia degli eventuali Diritti rimasti inoperti a tutti i soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione pro quota ai sensi del punto precedente; questi ultimi, entro l'ulteriore termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, potranno

esercitare il diritto di prelazione anche per l'acquisto dei suddetti Diritti inoptati; v. entro il termine di 30 (trenta) giorni dallo spirare dell'ultimo termine di cui al precedente punto iv., ovvero, nel caso non si renda operativo il precedente punto iv., entro il termine di 30 (trenta) giorni dallo spirare del termine di cui al precedente punto iii., il Presidente comunicherà ai soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione:

- a. i diritti spettanti a ciascuno di essi in base alle comunicazioni ricevute;
- b. il termine, non inferiore ad ulteriori 30 (trenta) giorni, entro cui dovrà essere versato, a pena di decadenza, il corrispettivo.

8.2 Il diritto di prelazione riconosciuto ai soci dal comma 8.1 del presente articolo non è trasferibile.

8.3 Il socio offerente non è tenuto ad accettare un esercizio parziale del diritto di prelazione.

8.4 Nel caso di mancato esercizio, in tutto o (qualora vi consenta il socio offerente) in parte, del diritto di prelazione da parte degli altri soci, il socio alienante potrà trasferire i Diritti (o la parte di Diritti per la quale non sia stato esercitato il diritto di prelazione) al terzo solo previo gradimento espresso dall'Assemblea dei soci della Società con la maggioranza qualificata prevista dal successivo articolo 15.2. L'Assemblea dovrà deliberare entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi alla conclusione del procedimento di prelazione.

8.5 Il gradimento potrà essere motivatamente negato, nell'interesse della Società, solo qualora:

- il soggetto acquirente eserciti, tenuto conto anche dei criteri stabiliti dall'art. 2359 del codice civile, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con la Società;

- il soggetto acquirente sia in contenzioso giudiziale con la Società o con i suoi soci.

8.6 Dell'avvenuta concessione del gradimento o del diniego dello stesso (che dovrà essere motivato) dovrà essere data comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., al socio offerente, da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data della relativa deliberazione.

8.7 In mancanza di comunicazione al socio offerente entro il predetto termine, il gradimento si intenderà concesso.

8.8 In caso di concessione del gradimento, o qualora l'Assemblea non abbia deliberato in ordine allo stesso entro il termine di cui sopra, il socio offerente sarà libero di trasferire i propri Diritti alle condizioni specificate nell'offerta, purché il trasferimento si perfezioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento, da parte del socio, della comunicazione in ordine alla concessione del gradimento ovvero, qualora tale comunicazione non sia stata effettuata, dallo spirare del termine di cui al precedente punto 8.6; trascorso invano tale termine, l'intera procedura (di prelazione e gradimento) dovrà essere ripetuta.

8.9 Il trasferimento dei Diritti eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e degli altri soci e non legittima l'acquirente all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali connessi alla titolarità dei Diritti trasferiti.

8.10 Il trasferimento dei Diritti sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio abbia ottenuto da parte di tutti gli altri soci la rinuncia per iscritto all'esercizio del diritto di prelazione, per quello specifico trasferimento, nonché l'espressione, sempre per iscritto, del gradimento in ordine al cessionario.

8.11 Il diritto di recesso spetta soltanto nei casi in cui esso è inderogabilmente previsto dalla legge, nonché al Socio che si sia visto negare il gradimento al trasferimento di azioni della Società ai sensi del presente articolo limitatamente alle azioni stesse. Non costituisce causa di recesso il mancato concorso di uno dei soci all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società ovvero l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

8.12 Il diritto di recesso è esercitato nei modi e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge ma in caso di diniego del gradimento al trasferimento di azioni i termini previsti dall'art. 2437-*quater* del codice civile sono raddoppiati.

8.13 Le comunicazioni prescritte dal presente articolo oltre che tramite raccomandata a.r. possono essere redatte su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e possono essere spedite con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica certificata) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

TITOLO III

VERSAMENTI – FINANZIAMENTI

Articolo 9 – Versamenti di capitale

9.1 I versamenti sulle azioni sono effettuati dai soci, a norma di legge, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

9.2 A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrono interessi nella misura annua del tasso legale in vigore alla data in cui il ritardo permane, maggiorato di 2 (due) punti percentuali, fermo restando il disposto dell'art. 2344 del codice

civile.

Articolo 10 – Finanziamenti dei soci

10.1 La Società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, a titolo di finanziamento, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

10.2 I finanziamenti ed i versamenti che i soci effettuassero alla Società, in qualunque forma eseguiti ed anche non proporzionali alle azioni possedute, non producono interessi, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 11 – Convocazione

11.1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in luogo diverso, purché nella Provincia di Verona, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica certificata) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

11.2 In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

11.3 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ne ricorrano le condizioni di legge, può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

11.4 Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Articolo 12 – Diritto di intervento e diritto di voto

12.1 Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

Il funzionamento delle sedute assembleari è disciplinato da apposito regolamento (di seguito il "Regolamento"), adottato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze di legge.

12.2 Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 13 – Rappresentanza nell'Assemblea

13.1 I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta, in conformità a quanto disposto dall'art. 2372 del codice civile e fermi i divieti di legge.

13.2 Il Presidente dell'Assemblea, coadiuvato dal Segretario, dovrà curare in sede di costituzione dell'Assemblea, la verifica e la cosiddetta validazione delle

deleghe presentate, qualora le stesse non fossero munite di firma autenticata o concesse a mezzo di atto pubblico e, in genere, il diritto di intervento.

Articolo 14 – Presidenza dell'Assemblea

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente all'uopo delegato dal Presidente medesimo, o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento di tutti i predetti Amministratori, l'Assemblea è presieduta da altra persona designata a maggioranza dall'Assemblea medesima.

14.2 Il Presidente dell'Assemblea, ha, fra l'altro il potere di (i) constatare la regolare costituzione dell'assemblea, (ii) accertare il diritto di intervento e di voto dei soci, (iii) regolare lo svolgimento dei lavori assembleari, (iv) stabilire le modalità delle votazioni e (v) proclamare i risultati delle stesse.

14.3 L'Assemblea nomina il Segretario, che può anche non essere azionista.

14.4 Le deliberazioni dell'Assemblea verranno fatte constatare mediante processo verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori; nei casi di legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Presidente farà redigere il verbale da un notaio.

14.5 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche tramite mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti e votare. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi

il Segretario.

Articolo 15 – Costituzione dell'Assemblea

15.1 Per la validità della costituzione dell'Assemblea e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

15.2 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria e devono assumersi, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale, le materie di seguito elencate:

- emissione di prestiti obbligazionari convertibili o *cum warrant*;
- scioglimento anticipato della Società, trasformazione, trasferimento della sede sociale, cambiamento dell'oggetto sociale, fusioni o scissioni della Società;
- modifica e/o soppressione del presente articolo 15, nonché degli articoli 8, 11.1 e 12 del presente Statuto, nonché introduzione di nuove norme statutarie che siano incompatibili con, o che abbiano altrimenti l'effetto di modificare e/o sopprimere, il contenuto delle previsioni di tali articoli.

15.3 Sono in ogni caso subordinate alla previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria, che delibera, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentano almeno il 60% del capitale sociale, le seguenti attività:

cessione, conferimento e/o vendita degli immobili di proprietà della Società adibiti ad ospitare manifestazioni fieristiche o compresi in aree a ciò destinate dalla relativa pianificazione urbanistica territoriale;

cessione, conferimento o affitto dell'azienda o di una sua parte sostanziale;

trasferimento e/o soppressione delle principali manifestazioni fieristiche quali a titolo esemplificativo: Vinitaly, Marmomac, Fieragricola, Fieracavalli e Samoter.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 – Consiglio di Amministrazione

16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri, anche non soci, compreso il Presidente.

16.2 Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

16.3 Il Comune di Verona, fintanto che detenga una quota almeno pari al 28,57% del capitale sociale della Società, ha diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2449 del codice civile, di procedere alla nomina diretta di due Amministratori. Qualora il Comune di Verona scenda al di sotto di tale percentuale, ma mantenga almeno il 14,28% del capitale sociale della Società, ha diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2449 del codice civile, di procedere alla nomina diretta di un amministratore. Qualora il Comune di Verona scenda al di sotto di tale percentuale, troveranno applicazione le norme di legge, con il sistema dei voti di lista previsto all'ultimo comma del presente punto 16.3.

L'Assemblea, fintanto che il Comune di Verona detenga una partecipazione di almeno il 14,28% del capitale sociale della Società, eleggerà l'Amministratore, o un Amministratore, di nomina diretta da parte del Comune di Verona quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I restanti Amministratori sono nominati dall'Assemblea nel rispetto della procedura di voto di lista di seguito disciplinata, con la precisazione che il Comune di Verona non avrà diritto di voto, e quindi la sua partecipazione non verrà conteggiata nel calcolo dei *quorum* costitutivi e deliberativi, se ed in quanto

il Comune medesimo avrà esercitato il diritto di nomina diretta di cui al presente punto.

Ciascuno dei soci aventi diritto al voto nell'ambito dell'Assemblea convocata per la nomina degli Amministratori può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni lista contiene un numero di candidati non superiore al numero di Amministratori da eleggere elencati mediante un numero progressivo. I termini e le modalità di presentazione delle liste, nonché il sistema di votazione nel caso residuale in cui non venga presentata alcuna lista, saranno disciplinati dal Regolamento assembleare.

Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.

Il voto verrà dato alla lista e ciascun socio potrà votare per una lista soltanto.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così di seguito, fino a raggiungere il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e i candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente, secondo il quoziente a ciascuno spettante.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

In caso di parità di quozienti per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Verranno nominati Vice Presidenti i 2 (due) candidati che otterranno i quozienti più elevati, posto che detti candidati dovranno essere tratti da liste differenti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista e nel caso in cui non venga

presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina i componenti e, tra questi, i Vice Presidenti secondo le maggioranze di legge.

In caso di mancato esercizio del diritto di nomina diretta da parte del Comune di Verona, si procederà all'elezione di tutti i 7 (sette) Amministratori secondo la procedura di voto di lista sopra disciplinata. Il candidato che otterrà il quoziente più elevato sarà nominato Presidente, mentre i 2 (due) candidati, di necessità tratti da liste diverse (se presenti), che otterranno gli ulteriori due quozienti successivi più elevati saranno nominati Vice Presidenti.

16.4 È fatta salva la possibilità di revoca di ciascun Amministratore in qualsiasi momento, fermo restando il risarcimento del danno qualora avvenga senza giusta causa. Gli Amministratori di nomina diretta del Comune di Verona potranno essere revocati solo dal Comune di Verona.

16.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare da uno a tre Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione assunta all'unanimità e approvata dal Collegio Sindacale, in conformità all'art. 2386 del codice civile. L'Amministratore nominato dal Comune di Verona verrà surrogato con nomina da parte dello stesso Comune.

Nel caso in cui gli Amministratori che vengono a mancare siano quattro o più di quattro, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione a norma del presente articolo.

Articolo 17 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

17.1 La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2086, secondo comma, del codice civile, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione

dell'oggetto sociale, con le limitazioni che risultano dalla legge e dal presente statuto; spetta pure esclusivamente agli Amministratori l'istituzione degli assetti organizzativo, amministrativo e contabile adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

17.2 Con deliberazione assunta all'unanimità, il Consiglio può nominare tra gli Amministratori un Amministratore Delegato. Non possono essere nominati Amministratore Delegato il Presidente e i Vice Presidenti della Società.

L'Amministratore Delegato, fermi i limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, avrà le funzioni ed i poteri ad esso conferiti dal Consiglio e, nei limiti delle deleghe conferite, la rappresentanza della Società. L'Amministratore Delegato deve riferire periodicamente e con cadenza almeno trimestrale al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe allo stesso conferite e comunque ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione può istituire al suo interno comitati con funzioni propositive e/o consultive anche in materia di nomine, remunerazioni e di controlli interni.

Articolo 18 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

18.1 Il Consiglio si riunisce, con cadenza almeno mensile, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Il Consiglio si riunisce altresì tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando, in proposito, è fatta domanda scritta al Presidente da almeno due membri del Consiglio stesso.

18.2 Se il Presidente non vi provvede entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta stessa, alla convocazione del Consiglio provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta ai sensi del paragrafo

precedente.

La convocazione è fatta per lettera, telegramma, fax, telex e posta elettronica, indicanti l'ordine del giorno, spediti almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio o all'indirizzo e-mail dichiarato da ciascun Amministratore e da ciascun Sindaco all'atto di accettazione della carica.

In caso di urgenza la convocazione deve essere spedita, con le medesime modalità sopra descritte, almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

18.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche tramite mezzi di telecomunicazione nel rispetto di quanto previsto a proposito delle assemblee dei soci dal precedente articolo 14.5.

18.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni, salva diversa previsione dello Statuto, sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In casi di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Articolo 19 – Compensi e rimborsi spese

19.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

19.2 L'Assemblea ordinaria determina i compensi globali spettanti agli Amministratori, ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di tali limiti, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile.

Articolo 20 – Presidente

20.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 16, è il legale rappresentante della Società ed esercita le

attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto.

20.2 Per categorie di atti o per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferite, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.

Articolo 21 – Direttore Generale

21.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone i compiti e le funzioni.

21.2 Il Direttore Generale, se nominato, costituisce il vertice della struttura organizzativa e amministrativa della Società ed è il capo del personale ed opera in conformità ai compiti e alle funzioni demandati dal Consiglio d'Amministrazione.

Il Direttore Generale interviene alle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione alle deliberazioni del Consiglio.

TITOLO VI

SINDACI

Articolo 22 – Collegio Sindacale

22.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, rieleggibili, e funziona ai sensi di legge. Le attribuzioni e i doveri sono quelli stabiliti dalla legge.

Non possono essere nominati Sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro

che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci per l'intero periodo di durata del loro ufficio ai sensi dell'art. 2402 del codice civile. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

22.2 Il Comune di Verona ha il diritto di procedere alla nomina diretta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del codice civile, di un Sindaco effettivo, nel rispetto del criterio di proporzionalità alla propria partecipazione al capitale sociale della Società; quindi, fintanto che il Comune di Verona detenga una quota almeno pari ad un terzo del capitale sociale della Società. Il Sindaco effettivo di nomina diretta del Comune di Verona, fintanto che il Comune di Verona detenga una partecipazione almeno pari

ad un terzo del capitale sociale della Società, assumerà le funzioni di Presidente del Collegio Sindacale.

I restanti Sindaci, 2 (due) effettivi e 2 (due) supplenti, vengono eletti dall'Assemblea sulla base di liste secondo la procedura di seguito disciplinata, con la precisazione che il Comune di Verona non avrà diritto di voto, e quindi la sua partecipazione non verrà conteggiata nel calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi, se ed in quanto il Comune medesimo avrà esercitato il diritto di nomina diretta di cui al presente punto.

Vengono presentate liste composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. I termini e le modalità di presentazione delle liste, nonché il sistema di votazione nel caso residuale in cui non venga presentata alcuna lista, saranno disciplinati dal Regolamento

assembleare.

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista. In caso di violazione della presente disposizione da parte di un socio, la sua quota di partecipazione non viene computata ad alcuna lista.

Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera secondo le maggioranze di legge.

Nel caso in cui il Comune di Verona non eserciti il diritto di nomina diretta di cui al presente punto, tutti i Sindaci, effettivi e supplenti, verranno eletti secondo la procedura di voto di lista sopra disciplinata.

In tal caso, risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi 2 (due) candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ricoprirà la carica di Presidente.

22.3 Il Collegio Sindacale dura in carica 3 (tre) anni e in caso di impedimento, rinuncia o decadenza dei membri effettivi, subentrano i supplenti, in ordine di

anzianità, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile. I sostituti durano in carica sino alla successiva Assemblea.

22.4 In caso di revoca di uno o più Sindaci a norma dell'art. 2400 del codice civile, la sostituzione avverrà da parte del Comune di Verona se il Sindaco revocato era stato nominato da tale Ente, ovvero da parte dell'Assemblea dei soci.

22.5 Le riunioni del Collegio Sindacale si possono svolgere anche tramite mezzi di telecomunicazione nel rispetto di quanto previsto a proposito delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dal precedente articolo 18.3.

TITOLO VII

BILANCIO ED UTILI

Articolo 23 – Bilancio e destinazione degli utili

23.1 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio. Il bilancio dovrà essere certificato da società di revisione iscritte nell'albo speciale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

23.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di almeno il 5% per la riserva legale, nei limiti di legge, devono essere destinati secondo la deliberazione dell'Assemblea.

23.3 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge

Articolo 24 – Pagamento dei dividendi

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la sede sociale o presso gli

istituti di credito designati dall'Assemblea che approva il bilancio.

Articolo 25 – Prescrizione dei dividendi non riscossi

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 – Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie per le cause e secondo le procedure previste dalla legge. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

Articolo 27 – Rinvio alle disposizioni di legge e patti parasociali

27.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti.

27.2 Nel caso in cui i soci della Società qualificabili nei termini di "amministrazioni pubbliche" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma primo, lettera (a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito il "Testo Unico"), stipulassero tra loro patti parasociali, di qualsivoglia tenore, relativi alla Società, tali da configurare una situazione di "controllo pubblico" congiunto, quale definita dall'articolo 2, comma primo, combinato disposto delle lettere (b)

ed (m), del Testo Unico, i suddetti patti parasociali non potranno avere effetto fintanto che il presente Statuto non venga adeguato alla disciplina tempo per tempo vigente in materia di società a controllo pubblico.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 28 – Primo mandato del Consiglio di Amministrazione

28.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società composto da 7 (sette) consiglieri verrà nominato con le modalità di cui all'articolo 16 alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2019-2021.